

Circolare n. 1/2020

Ai Comuni del Lazio

Loro indirizzi PEC

E, p.c.

ANCI Lazio

PEC: ancilazio@pec.it

Associazioni datoriali:

AGENS

PEC: agens@fbnetpec.it

ANAV

PEC: anav@pec.it

ASSTRA

PEC: asstra@pec.asstra.it

FEDERLAZIO

PEC: federlazio@pec.federlazio.it

UNI.A.MO.LA

PEC: uniamola@legalmail.it

UNINDUSTRIA

PEC: info@pec.un-industria.it

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Lazio n. Z00007 del 13/03/2020 – Chiarimenti

Con riferimento all'Ordinanza n. Z00007 del 13/03/2020, avente ad oggetto "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale*", si forniscono i seguenti chiarimenti in materia di trasporto pubblico locale di linea.

1) Relativamente al trasporto marittimo per le isole di Ponza e Ventotene, vengono mantenute le sole corse navali attualmente in esercizio, e precisamente:

- Ponza: n.2 corse nave da Formia: ore 9,00 e ore 17,30;
- Ventotene: n.1 corsa nave da Formia: ore 9,15.

Si precisa che possono effettuare il viaggio esclusivamente le persone residenti. È altresì consentito l'utilizzo delle corse ai titolari di rapporti di lavoro la cui attività viene svolta sulle isole nonché alle aziende che effettuano trasporti di merci sulle isole; in entrambi i casi valgono i limiti all'esercizio di attività previsto da disposizioni nazionali e locali.



In ogni caso, prima dell'imbarco è necessario effettuare il monitoraggio della temperatura corporea presso la postazione attrezzata della Croce Rossa Italiana all'interno dell'area del molo di imbarco del porto di Formia.

- 2) Al fine di assicurare il supporto necessario per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza in esame, si forniscono le seguenti precisazioni:
 - ✓ i contatti a rischio sono quelli per i quali è mantenuta una distanza inferiore a 1 metro, per un tempo superiore a 15 minuti (a riguardo si vedano, *inter alia*, il D.L. 18/2020, art. 16 e le FAQ Covid-19, domande e risposte, pubblicate nel sito del Ministero della Salute: salute.gov.it)
 - ✓ tra le misure da adottate per garantire sul mezzo la distanza di almeno un metro fra i passeggeri, possono essere inclusi interventi quali:
 - esposizione di cartelli sulla portiera del mezzo e/o all'interno del mezzo che raccomandino il mantenimento della distanza di almeno un metro tra i passeggeri e tra i passeggeri e il conducente;
 - esposizione di cartelli sulla portiera del mezzo e/o all'interno del mezzo su cui sia riportato il divieto che la prima fila del mezzo sia occupata da passeggeri;
 - esposizione di cartelli sulla portiera del mezzo che diano indicazioni circa il numero massimo di persone che possono salire a bordo e invitino a salire a bordo in maniera ordinata, mantenendo la distanza di almeno un metro tra i passeggeri e tra i passeggeri e il conducente.
- 3) Al fine di contribuire alla salvaguardia degli equilibri economico-finanziari delle Aziende che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale sull'intero territorio regionale e assicurare in tal modo lo svolgimento dei servizi minimi essenziali come individuati nell'Ordinanza in esame, la Regione Lazio, nelle more di conoscere i provvedimenti assunti a livello nazionale, procede all'ordinaria erogazione delle risorse finanziarie destinate al trasporto stradale, ferroviario e marittimo e stanziare sul bilancio regionale corrente, rinviando in sede di erogazione dei saldi, alla luce dei predetti provvedimenti assunti a livello nazionale, ogni definitiva determinazione. L'intervento di supporto finanziario di cui al precedente periodo sarà adeguato alle disposizioni nazionali che saranno emanate al fine di compensare gli squilibri economico-finanziari nel settore del trasporto pubblico di persone causati dall'attuale situazione di emergenza sanitaria.
- 4) È necessario disattivare le obliterate poste ad una distanza inferiore ad un metro rispetto al posto di guida. In caso di disattivazione delle obliterate, è necessario dare disposizioni all'utenza di segnare l'orario di accesso al mezzo con penna sul biglietto.
- 5) È necessario sospendere la vendita dei biglietti a bordo.

Con specifico riguardo al trasporto pubblico non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, al fine di consentire lo svolgimento del servizio con modalità atte a garantire la prevenzione dal contagio sia per gli operatori che per gli utenti, è necessario osservare le seguenti prescrizioni.

- 1) La riduzione da 24 ore a 18 ore dell'orario di lavoro e l'interruzione del servizio alle ore 21, previste dall'Ordinanza n. Z00007 del 13/03/2020, non si applicano a tale tipologia di servizio.



- 2) I comuni riducono i turni dei servizi di taxi, prevedendo la circolazione in servizio di veicoli per ogni tipo di turno nella misura massima di 1/3 rispetto a quelli in vigore prima dell'inizio dell'emergenza da Covid-19.
- 3) All'interno del bacino di traffico comprensoriale di cui all'art. 5-bis della Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, i turni degli autoservizi pubblici non di linea sono ridotti ad 1/3 rispetto a quelli in vigore prima dell'inizio dell'emergenza da Covid-19.
- 4) Ferme restando le specifiche discipline adottate dalle competenti autorità, sui veicoli destinati ad autoservizi pubblici non di linea:
 - è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale minima di un metro fra passeggeri e conducente;
 - è vietato il trasporto contemporaneo di più di due passeggeri, fatti salvi i casi di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, debitamente documentato, purché sia assicurata in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di cui al punto precedente;
 - è vietato ai passeggeri l'uso del posto anteriore accanto al guidatore. Pertanto, la porta anteriore lato passeggeri deve essere chiusa con sicura dall'interno.
- 5) I conducenti gli autoservizi pubblici non di linea devono svolgere il servizio dotati di tutti i dispositivi sanitari previsti dalla normativa emergenziale del Covid-19.
- 6) I veicoli adibiti al servizio devono essere igienizzati ogni giorno di esercizio e sanificati almeno una volta a settimana.
- 7) A bordo dei veicoli deve essere presente un cartello che riporti sinteticamente le regole di igiene e sicurezza per la fruizione del servizio da parte degli utenti.
- 8) Gli esercenti autoservizi pubblici non di linea possono essere utilizzati per il recapito a domicilio di beni di prima necessità, per la consegna di farmaci, per i servizi di accompagnamento del personale medico e paramedico, per necessità correlate ad esigenze di disabili, anziani e persone sole. Il servizio di recapito a domicilio comprende il ricevimento dei beni presso il distributore o venditore, il carico e trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio.

La Regione si riserva, con successivo provvedimento, di erogare contributi in favore di enti pubblici, enti privati senza fini di lucro, associazioni di volontariato, Onlus, che nel periodo emergenziale provvedono al trasporto gratuito o agevolato per la consegna di farmaci, di beni di prima necessità, al trasporto gratuito o agevolato di personale medico, paramedico, personale volontario impiegato in servizi per l'emergenza del Covid-19, disabili e altre persone in disagio e/o difficoltà.

Il Direttore
Stefano Fermante